



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Milano

SEZIONE CIVILE

Settore Lavoro

SENT.N. _____

RUOLO N.

125/2024

CRON. N. _____

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. **125/2024** promossa da:

██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. NERI LIVIO e
dell'avv. GUARISO ALBERTO (██████████) Indirizzo Telematico; elettivamente
domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. NERI LIVIO

RICORRENTE

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587),
con il patrocinio dell'avv. CAPOTORTI VALERIA elettivamente domiciliato in VIA M. E G.
SAVARE', 1 20122 MILANO presso il difensore avv. CAPOTORTI VALERIA

RESISTENTE

Le parti hanno concluso come in atti

Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con ricorso del 4 gennaio 2024, ██████████ ██████████ ha convenuto in giudizio I.N.P.S. –
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE per ottenere l'accoglimento
delle seguenti conclusioni:



“a) accertare e dichiarare la sussistenza, in capo alla ricorrente e con riferimento alle sue domande di RDC, del requisito di dieci anni di residenza (di cui gli ultimi due continuativi) ai sensi dell’art. 2 comma 1, lettera a) D.L. 4/19; e conseguentemente;

b) accertare e dichiarare che quanto percepito dalla ricorrente nel periodo aprile 2020-gennaio 2021 a titolo di RDC, pari a € 9.000,00, è stato legittimamente percepito e nulla è dovuto dalla ricorrente in restituzione all’INPS per quanto percepito a titolo di RDC, ordinando pertanto all’INPS di sospendere qualsiasi procedura di recupero eventualmente attivata;

c) condannare l’INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla ricorrente le 8 mensilità residue di RdC, calcolate sulla base del valore dell’ultima mensilità erogata antecedentemente alla revoca del sussidio, e quindi la complessiva somma di € 7.200,00, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.

In subordine:

d) accertare e dichiarare l’irripetibilità delle somme percepite dalla ricorrente a titolo di RDC da aprile 2020 a gennaio 2021, pari all’importo totale di Euro 9.000,00, e comunque di qualsiasi altra somma percepita a titolo di RDC, ordinando all’INPS di cessare qualsiasi procedura di riscossione eventualmente attivata.

Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”

La ricorrente ha riferito:

di essere nata in Romania l' [REDACTED] (doc. 1 fasc. ric.) e di aver fatto ingresso in Italia per la prima volta nel 1999, stabilendosi a Milano;

di aver vissuto per circa un anno e mezzo con il marito, [REDACTED], in una roulotte nei pressi del Cimitero Maggiore di via Triboniano, frequentando durante quel periodo organizzazione di volontariato;

di essere venuta in contatto nel 2004 con gli operatori del centro di ascolto della Parrocchia Santa Maria Incoronata, dai quali ha ricevuto assistenza;



di essersi trasferita, insieme al marito, dal 2005 al 2007 nel quartiere, entrando in contatto con l'Associazione "3 Febbraio" e partecipando attivamente all'attività dell'associazione stessa;

di essersi ricongiunta nel 2007, essendo venuto a mancare suo marito, con i propri genitori, [REDACTED] – anch'essi giunti in Italia – con i quali ha vissuto per alcuni anni in Milano in abitazioni di fortuna, senza mai risultare iscritta all'anagrafe;

di aver continuato durante tale periodo a frequentare il centro di ascolto della Parrocchia Santa Maria Incoronata;

di essersi trasferita nel 2012, insieme ai suoi genitori, in zona Piazzale Selinunte, dove ha vissuto in un camper, regolarmente intestatole, a partire dal 27.11.2015, assicurato dall'11.07.2017 sino al 30.08.2019;

di aver ottenuto in data 12.11.2012 il rilascio del codice fiscale;

di essere stata, a decorrere dal 10.02.2014, regolarmente iscritta all'anagrafe del Comune di Milano sino al 05.12.2016, quando è stata cancellata per asserita irreperibilità;

di aver in realtà continuato ad abitare a Milano, ma di non aver mai avuto un contratto n di locazione o di ospitalità che le consentisse di iscriversi all'anagrafe;

di aver poi provveduto a una nuova iscrizione anagrafica il 19.09.2018, cancellata il 27.08.2021 per asserita irreperibilità;

di aver, anche dopo tale cancellazione, continuato a risiedere a Milano, ove ha le uniche relazioni sociali e di aiuto che le consentono condizioni minime di vita;

che l'ultima iscrizione anagrafica è del 19.01.2022 e risulta continuativa sino ad oggi;

di aver ottenuto dall'01.01.2018 l'assegnazione del medico di famiglia, essendo in precedenza assistita dall'ambulatorio mobile gestito da Emergency;

di aver avuto i seguenti rapporti di lavoro:

dal 06.03.2017 al 3.7.2019, contratto a tempo pieno e indeterminato alle dipendenze di società cooperativa [REDACTED];



dal 23.1.2018 al 3.4.2018, rapporto di lavoro domestico alle dipendenze della signora [REDACTED];

dal 18.12.2019 ad oggi, rapporto di lavoro domestico alle dipendenze del sig. [REDACTED].

di aver presentato in data 31.07.2019, una prima domanda di RDC, che è stata accolta con il conseguente percepimento della prestazione per sei mensilità, da agosto 2019 a gennaio 2020, per un totale di € 2.996,64;

che, da gennaio 2020, l'accredito della somma è stato sospeso senza alcuna motivazione;

di aver presentato, in data 30.03.2020, una nuova domanda di RDC, anch'ess accolta con il conseguente percepimento per i mesi da aprile 2020 a gennaio 2021 di circa € 9.000,00;

che anche in questo caso, dal mese di gennaio 2021, la prestazione è stata sospesa senza alcuna motivazione;

che, solo due mesi dopo, con lettera del 23.03.2021 l'INPS ha comunicato che "il beneficio relativo alla domanda di Reddito di cittadinanza ... presentata in data 30.03.2020 è stato revocato per le seguenti motivazioni: mancanza del requisito di residenza (art. 2, co. 1, a), 2) L. 26/2019) – non ha risieduto in Italia gli ultimi due anni in modo continuativo e non ha risieduto in Italia per almeno dieci anni”;

che, con successiva lettera dell'1.02.2022, l'INPS ha chiesto la restituzione di quanto erogato in virtù della domanda del 30.03.2020 (€ 8.999,84);

che nessuna richiesta di restituzione è mai pervenuta per quanto riguarda l'importo percepito per il periodo agosto 2019-gennaio 2020;

di aver contattato l'Ufficio anagrafe del Comune di Milano, al fine di integrare la documentazione comprovante la sua residenza per i periodi richiesti dalla legge ai fini del RDC (doc. 21 fasc. ric.);

che l'Ufficio anagrafe ha risposto negando la sufficienza della documentazione allegata;

2. L'INPS, si è costituito in giudizio contestando il ricorso di cui ha chiesto il rigetto. INPS ha eccepito il proprio parziale difetto di legittimazione passiva in merito alla domanda di accertamento del requisito della residenza e ha chiesto la chiamata in causa del Comune.



3. La causa, rinviata in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia sulla legittimità o meno della normativa italiana nella parte in cui prevede il requisito della residenza per almeno 10 anni, di cui 2 in modo continuativo, viene decisa a seguito di discussione orale.

4. In primo luogo, va detto che non si è ritenuto di chiamare in causa il Comune di Milano in quanto la legittimazione passiva sussiste in capo a Inps, ente che eroga la prestazione avente carattere assistenziale. Da ciò discende, altresì, la sussistenza della giurisdizione in capo al GO, contestata da INPS.

5. Ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n. 4/2019, conv. In L. n. 26/2019, *“Il Rdc e' riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:*

a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: (...)

2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;

b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: ...

3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo”.

6. Nel nostro caso, non è contestato da INPS il possesso dei requisiti reddituali.
7. Venendo al requisito della residenza. La Corte giustizia UE grande sezione, 29/07/2024, n.112, ha statuito che *“L'art. 11, par. 1, lett. d), direttiva 2003/109/Ce del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, letto alla luce dell'art. 34 CdfUe, dev'essere interpretato nel senso che: esso osta*



alla normativa di uno Stato membro che subordina l'accesso dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali, l'assistenza sociale o la protezione sociale al requisito, applicabile anche ai cittadini di tale Stato membro, di aver risieduto in detto Stato membro per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, e che punisce con sanzione penale qualsiasi falsa dichiarazione relativa a tale requisito di residenza”.

8. Nella pronuncia si spiega che *“la direttiva 2003/109 prevede, al suo articolo 4, paragrafo 1, un requisito di soggiorno legale e ininterrotto di **cinque anni** nel territorio di uno Stato membro affinché il cittadino di un paese terzo possa ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo da parte di tale Stato membro. Dalla suddetta disposizione, letta congiuntamente al considerando 6 di tale direttiva, risulta che il legislatore dell'Unione ha considerato che tale periodo di soggiorno legale e ininterrotto di cinque anni testimonia il «radicamento del richiedente nel paese in questione», e debba quindi essere considerato sufficiente affinché quest'ultimo abbia diritto, dopo l'acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo, alla parità di trattamento con i cittadini di detto Stato membro, in particolare per quanto riguarda le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), di detta direttiva”.*
9. Come ha fatto notare la difesa della parte ricorrente nel corso della discussione odierna, prevedere un requisito decennale per un cittadino comunitario, come la ricorrente, attuerebbe una discriminazione a contrario, pacificamente non tollerata nel diritto dell'Unione.
10. Inoltre, il requisito di residenza attualmente vigente per la prestazione dell'assegno di inclusione (che ha sostituito il RDC) è di 5 anni e non di 10 (art. 2, comma 2 DL 48/2023). Tale modifica legislativa può valere anche quale criterio interpretativo della normativa antecedente, la quale – come visto – è stata dichiarata non conforme all'Unione.
11. Ai fini del riconoscimento della prestazione può quindi ritenersi sufficiente l'accertamento della presenza ininterrotta nel territorio per almeno 5 anni.
12. Quanto alla presenza ininterrotta di condive l'interpretazione fornita anche da pronuncia della Corte di Appello di Milano n. 1172/23, secondo cui *“la continuità della permanenza va valutata, avuto riguardo all'arco temporale previsto dalla norma, come indicativa di un radicamento da non identificare con l' assoluta costante ininterrotta permanenza sul*



territorio. L'equiparazione tra italiani residenti in Italia e stranieri titolari di carta o permesso di soggiorno rende irrilevante l'abbandono temporaneo del Paese da parte dello straniero. Ove si versi in materia di previdenza destinata a far fronte al sostentamento della persona , qualsiasi discriminazione fondata su requisiti diversi dalle condizioni soggettive violerebbe il principio , appunto, di non discriminazione di cui all'art. 14 della Convenzione dei diritti dell'Uomo (cfr Cass 22421/2019)".

13. Nel caso di specie, la ricorrente risulta essere stata, a decorrere dal 10.02.2014, regolarmente iscritta all'anagrafe del Comune di Milano sino al 05.12.2016, quando è stata cancellata per irreperibilità. Risulta poi una nuova iscrizione anagrafica il 19.09.2018 e una cancellazione il 27.08.2021 per irreperibilità. La ricorrente risulta poi nuovamente iscritta dal gennaio 2022, condizione che permane tuttora (v. certificato storico di residenza, doc. 8).
14. Nel periodo dal dicembre 2016 al settembre 2018, l ricorrente ha, comunque dimostrato la sua presenza sul territorio producendo la presa in carico dal medico di base per 9 mesi a partire dal gennaio 2018 (v. doc. 9).
15. La ricorrente ha inoltre documentato i seguenti rapporti di lavoro:
 - dal 06.03.2017 al 3.7.2019, contratto a tempo pieno e indeterminato alle dipendenze di società cooperativa ██████████ (v. doc.ti 11 e 12);
 - dal 23.1.2018 al 3.4.2018, rapporto di lavoro domestico alle dipendenze della signora ██████████ ██████████ (v. doc. 14);
 - dal 18.12.2019 ad oggi, rapporto di lavoro domestico alle dipendenze del sig. ██████████ (v. doc. 14).
16. La ricorrente ha, comunque, prodotto documentazione apparentemente idonea a non smentire la sua presenza sul territorio ai fine del soddisfacimento del requisito decennale. Risulta, infatti, dalla documentazione in atti che la stessa ha frequentato il centro di ascolto parrocchiale dal 2004 essendo titolare della relativa tessera (v. doc.ti 3 e 4)
17. Nel caso di specie, risulta quindi sussistere il requisito della residenza.
18. La domanda deve conseguentemente essere accolta sia con riguardo alla richiesta di accertamento del diritto della ricorrente a non restituire quanto erogato da INPS sia con



riguardo alla richiesta di pagamento delle somme che le sarebbero spettate. Ciò anche alla luce della mancata contestazione ex art. 115 c.p.c., sul punto, da Inps.

19. Spese secondo soccombenza con liquidazione in dispositivo e distrazione ex art. 93 c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

In accoglimento del ricorso, accerta che nulla è dovuto dalla ricorrente in restituzione all'INPS per quanto percepito a titolo di RDC;

condanna l'INPS a corrispondere alla ricorrente, a titolo di mensilità residue di RdC, la complessiva somma di € 7.200,00, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;

Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 3727,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi.

Milano, 19 settembre 2024

Il Giudice
dott.ssa Maria Beatrice Gigli

